

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5084 in data 08-09-2021

OGGETTO : DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL P.D. N. 5661/2013 CONCERNENTE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E S.M.I. AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA, DEL D.LGS. 152/20062 E S.M.I. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI VERDI BIODEGRADABILI - AUTORIZZAZIONE OPERAZIONE R3 PER RIFIUTI AVENTI CODICI EER 200201 E 020107 PER LA CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO AI SENSI DELL'ART. 184-TER DEL D.LGS. 152/2006 PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI BRISSOGNE

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 recante "Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006";

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4974 del 6 settembre 2018 con il quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta per un periodo di 17 anni, all'associazione temporanea di imprese costituita tra le società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG) – mandataria – F.LLI RONC S.R.L., con sede in Intrad (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE);
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12 dicembre 2018 concernente la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013, concernente il “Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006” per il trasferimento di titolarità a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle seguenti Società: REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4030 in data 10 luglio 2019 recante “valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, ai sensi della L.R. 12/2009, e approvazione della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO S.p.A. con P.D. n. 5661/2013, e volturata con P.D. n. 7243/2018 ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006” di titolarità del R.T.I. costituito dalle società REA DALMINE S.p.a., F.lli RONC S.r.l. e CESARO MAC.IMPORT S.r.l.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6032 in data 15 ottobre 2019 concernente l'accettazione della modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20/12/2013, concernente il cambio di ragione sociale dal RTI costituito da REA DALMINE S.p.A., F.LLI RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT s.r.l. alla Società ENVAL s.r.l., C.F. e P.I. 01244520076, con sede nel Comune di Aosta, Regione Borgnalle, 10;
- - richiamato il provvedimento dirigenziale n. 8190 del 23 dicembre 2019 concernente: “Modifica della tabella di cui al punto 2, lettera B, dell'Autorizzazione rilasciata alla Società Valeco S.p.A., con P.D. 1115 dl 16 marzo 2010, alla gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, sito in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per le attività non rientranti in AIA e autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006”;
- richiamata la nota prot. n. 786 in data 3 dicembre 2020, ns, prot. n. 8123/TA in data 7 dicembre 2020, con la quale Enval s.r.l. ha trasmesso una richiesta di modifica non sostanziale per la gestione dei rifiuti verdi biodegradabili - autorizzazione operazione R3 per rifiuti EER 20.02.01 e 02.01.07 presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Brissogne. Tali operazioni consistono nel trattamento dei rifiuti con i codici EER sopra menzionati, per la loro trasformazione in un prodotto costituito da cippatino, utilizzabile come combustibile negli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa;
- considerato che l'attività di recupero dei rifiuti è disciplinata, sotto il profilo normativo-sostanziale, dall'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006, che alla rubrica “Cessazione della qualifica di rifiuto”, definisce le regole da osservarsi nell'abitare le attività di recupero di rifiuti, al fine di consentirne il riciclo e la nuova immissione sul mercato, come prodotti (prodotti

gergalmente definiti come “End of Waste” o “EoW”, piuttosto che “Materie Prime Secondarie” o “MPS”);

- considerato che in data 20 gennaio 2021 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, il cui verbale recita quanto segue: *“La odierna seduta di Conferenza dei servizi è stata convocata mediante nota prot. 8280/TA del 14/12/2020, per l’approvazione dell’istanza di modifica non sostanziale all’atto autorizzatorio presentata dal Gestore con la nota prot. n. 786/20 del 03/12/2020, acquisita in data 07/12/2020 al prot. n. 8123. La proposta è inerente alla richiesta di attivazione della procedura di End of Waste prevista all’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 al fine di poter permettere la fuoriuscita dal ciclo dei rifiuti dei codici CER 200201 e 020107 per la quota parte delle ramaglie che, a valle di un processo di selezione e triturazione, possano essere acquistate dalla vicina centrale di teleriscaldamento quale combustibile.*

Il Gestore provvede a illustrare la proposta di modifica. Si illustrano le operazioni che costituiscono il processo evidenziando l’impegno da parte del Gestore di annullare la percentuale di materie plastiche contenute nella biomassa finale. Le operazioni di cippatura avvengono all’aperto su plateatici asfaltati all’interno del centro. Il cippato viene posizionato in container per l’essiccazione al fine di arrivare a un tenore di umidità pari almeno al 40%. Si propone un periodo di verifica delle condizioni ottenute dal processo sia con analisi sul prodotto in uscita che delle prestazioni della caldaia di destinazione. Il materiale in uscita dovrà rispettare le specifiche tecniche della norma UNI EN ISO 17225-4 riferita al cippato, così come quanto prescritto all’All X, sez. 4 della parte II del 152/2006 in quanto obbligo previsto dall’autorizzazione alle emissioni della centrale di teleriscaldamento. Le analisi che saranno effettuate dovranno essere concordi a quanto previsto da tali norme.

La S.O. Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive richiede al Gestore di verificare anche quanto previsto al comma cc) dell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006 relativo al Combustibile Solido Secondario ed alla relativa norma tecnica di riferimento (UNI EN 15359). In tal caso risulterebbe quindi improprio riferirsi alla norma tecnica UNI EN ISO 17225-4, così come alle richieste dell’All. X alla parte V del D. Lgs. 152/2006. Si ritiene altresì necessario che il Gestore effettui un riferimento a quanto previsto dalle linee guida del SNPA n 23/20 in quanto, essendo previste per l’effettuazione dei controlli ambientali nell’ambito delle verifiche sulle aziende che effettuano EoW, questa deve essere presa a riferimento riportando i parametri previsti per i controlli analitici e di qualità sui materiali. Si rammenta che la S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria dovrà valutare e riportare gli adempimenti previsti nell’ambito dell’applicazione di tale normativa, quali, ad esempio, la comunicazione al competente Ministero e a ISPRA unitamente alla documentazione tecnica e autorizzativa così come la gestione successiva che implicherà, tra l’altro, la gestione dei controlli da parte di ARPA VDA, su incarico di ISPRA stessa, del materiale in uscita dal ciclo unitamente ai controlli sul processo.

ARPA VDA, per quanto concerne gli aspetti tecnici, ritiene che il riferimento all’art. 184-ter, alla norma tecnica UNI EN ISO 17225-4 citata e a quanto previsto all’All. X del D. Lgs. 152/2006 sia da ritenere corretto in quanto il Gestore non può esimersi dal rispetto dei vincoli previsti per il materiale in ingresso alla centrale di teleriscaldamento.

La S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, vista la complessità del procedimento in questione e gli elementi di approfondimento emersi, ritiene di rinviare la decisione della conferenza per approfondimenti normativi e procedurali da effettuare anche, se possibile, presso gli organi Ministeriali. I termini della Conferenza dei servizi sono pertanto sospesi.”;

- richiamata la nota prot. n. 1306/TA in data 19 febbraio 2021 della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria con la quale, a seguito delle risultanze della

Conferenza precedentemente citata, ha provveduto all'invio del verbale della medesima seduta e contestualmente alla sospensione dei termini istruttori al fine di procedere agli approfondimenti procedurali da parte dell'Amministrazione scrivente;

- richiamata la nota prot. n. 3558/TA in data 12 maggio 2021 della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria con la quale si provvedeva alla richiesta delle seguenti integrazioni documentali, a seguito della ricezione delle quali si provvederà al riavvio dell'istruttoria:
 - Invio alla Struttura scrivente di un quesito inerente la necessità di sottoporre a verifica di V.I.A. l'inserimento dell'operazione di recupero R3 richiesta esclusivamente per le categorie di rifiuti indicate nella documentazione di cui è stata inoltrata la richiesta di cessazione della qualifica stessa in base all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006; tale richiesta deve essere inoltrata essendo la lavorazione di cui si richiede autorizzazione prevista alla lettera z.b, punto 7, Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06;
 - Indicazione delle quantità massime di stoccaggio temporaneo nel Centro per le relative destinazioni d'uso dei rifiuti indicati (R3 oppure R13), così come delle quantità annue trattabili al fine dell'aggiornamento del P.D. 1115/2010 e s.m.i. relativamente ai codici CER di interesse;
 - Aggiornamento della documentazione inviata inserendo nei controlli gestionali e qualitativi previsti sul materiale in ingresso e in uscita dal ciclo dei rifiuti quanto richiesto dal documento SNPA n. 23/2020 dandone evidenza nella documentazione;
 - Aggiornamento della documentazione inviata con l'inserimento di una planimetria ove sono riportate le aree di lavorazione, di posizionamento dei cumuli in attesa di lavorazione, dei cassoni stagni contenenti il materiale lavorato e costituente il lotto in uscita e il posizionamento dei cumuli delle non conformità evidenziate nelle operazioni di cernita, così come la destinazione delle parti estranee che vengono allontanate dal materiale oggetto di selezione;
 - Indicazione della massima quantità di EoW in uscita presente nel centro;
 - Prevedere nella procedura di gestione che gli stoccaggi del materiale in uscita già dotati di certificato di conformità (EoW) abbiano dimensioni minime possibili al fine di evitare potenziali carichi di incendio elevati unitamente al deterioramento del materiale a causa dell'azione degli agenti atmosferici così come dell'inquinamento accidentale da parti di materiali estranee provenienti da risollevario eolico.;
- richiamata la nota di ENVAL s.r.l. in data 19 maggio 2021, ns. prot. n. 3766/TA, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste;
- considerato che in data 14 giugno 2021, a seguito di convocazione con nota prot. n. 4045/TA in data 1 giugno 2021, si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, il cui verbale, trasmesso con successiva nota prot. n. 5075/TA in data 9 luglio 2021, recita quanto segue: *“La odierna seduta di Conferenza dei servizi è stata convocata mediante nota prot. 4045/TA del 01/06/2021, per l'approvazione dell'istanza di modifica non sostanziale all'atto autorizzatorio presentata dal Gestore con la nota prot. n. 786/20 del 03/12/2020, acquisita in data 07/12/2020 al prot. n. 8123. La proposta è inerente alla richiesta di attivazione della procedura di End of Waste prevista all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 al fine di poter permettere la fuoriuscita dal ciclo dei rifiuti dei codici CER 200201 e 020107 per la quota parte delle ramaglie che, a valle di un processo di selezione e triturazione, possano essere*

acquistate dalla vicina centrale di teleriscaldamento quale combustibile. Il presente procedimento era stato sospeso per approfondimenti procedurali dall'Amministrazione competente in materia di AIA con nota prot. n. 1306/TA del 19/02/2021, a seguito dello svolgimento della prima seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 20 gennaio 2021 alle ore 09:30, di cui al verbale inviato con medesima nota di sospensione. In data 12 maggio 2021, l'Amministrazione ha provveduto ad inviare nota di riavvio del procedimento istruttorio con richiesta di integrazioni al Gestore, il quale ha provveduto ad ottemperare con note acquisite al prot. nn. 3759/TA e 3766/TA in data 19 maggio 2021. Con la nota acquisita al prot. n. 3759/TA, il Gestore provvedeva a porre il quesito di assoggettabilità a procedura di V.I.A. della modifica richiesta, essendo che la nuova attività ricade nella lettera z.b, punto 7), Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006. A seguito della documentazione inviata, l'Amministrazione competente ha provveduto a convocare una riunione di Conferenza dei servizi in data 14 giugno 2021 alle ore 14:30, mediante nota prot. n. 4045/TA del 01/06/2021. In sede di Conferenza dei Servizi, il Dirigente di riferimento, Paolo Bagnod, provvede a chiarire che tale attività non deve essere assoggettata a V.I.A. essendo che il centro è già stato soggetto a tale valutazione con esito positivo (come risultante dal P.D. 4030/2019), oltre al fatto che tale attività viene già svolta, ma con finalità diverse, risultando, pertanto, che l'impatto globale sull'ambiente circostante non è aggravato, ovvero la modifica proposta non consiste in una modifica sostanziale al processo già oggetto di positiva valutazione.

Nello svolgimento della riunione di Conferenza, il Gestore provvede ad illustrare le integrazioni inviate, con particolare riferimento al ciclo produttivo e ai controlli che si intendono porre tra le diverse fasi.

L'Amministrazione precisa che sarà necessario l'aggiornamento del provvedimento dirigenziale n. 1115/2010, al fine di inserire, qualora approvata, l'attività di recupero R3 prevista per le aliquote di codici CER 020107 e 200201 che saranno sottoposti a procedimento di selezione e trattamento necessari all'ottenimento della qualifica di EoW. I quantitativi previsti per le operazioni di trattamento di EoW ammontano a 2000t per ogni CER indicato, in base a quanto dichiarato dal Gestore. I quantitativi massimi avviati al procedimento di EoW, a seguito della seconda cernita, ammonteranno, pertanto, a 4000t complessive. Si specifica che gli stoccaggi temporanei in attesa di avvio al processo di trattamento saranno di 500t massimi.

Per quanto concerne l'omologa di accettazione del rifiuto in ingresso presentata dal Gestore nelle integrazioni, il medesimo specifica che tali criteri di accettazione sono quelli previsti per l'accettazione del rifiuto nel Centro. Trattandosi di una omologa di accettazione in ingresso al Centro, vi è indicazione anche del codice CER 191207, ma tale codice non sarà destinato al processo di EoW. Il materiale da inviare al processo di EoW sarà soggetto a una ulteriore cernita atta a selezionare il materiale più idoneo al processo, con l'accortezza di escludere ogni parte estranea al legname vergine atto a acquisire la qualifica di EoW al termine del ciclo previsto. Tale ciclo prevede a valle di tale ulteriore cernita sui rifiuti aventi codice CER 020107 e 200201, dove sono stati escluse le parti estranee, gli sfalci e il materiale non utilizzabile per il processo di EoW, una triturazione e una fase di essiccamento al fine di giungere ad un tenore di umidità residua inferiore al 40%. Si conferma che il materiale in uscita dal processo di EoW dovrà rispettare le specifiche tecniche della norma UNI EN ISO 17225-4 riferita al cippato con particolare riferimento alla classe B1 della tabella 1, così come quanto prescritto all'All X, sez. 4 della parte II del 152/2006 in quanto obbligo previsto dall'autorizzazione alle emissioni della centrale di teleriscaldamento. Le operazioni di cippatura avvengono all'aperto su plateatici asfaltati all'interno del centro. Il cippato viene posizionato, quindi, in cumuli posizionati sotto tettoia per la fase di essiccazione al fine di arrivare a un tenore di umidità pari almeno al 40%.

Si richiede al Gestore di provvedere a definire una omologa specifica per i rifiuti in ingresso al processo di produzione del materiale EoW tale da garantire l'assenza di contaminanti in relazione alle caratteristiche previste dall'All X, sez. 4 della parte II del 152/2006. Le analisi

che saranno effettuate sul materiale in uscita dovranno essere conformi a quanto previsto da tali norme. Gli esiti delle analisi di conferma delle qualità di uscita del materiale dovranno essere oggetto di dichiarazione di conformità per ogni lotto di produzione: si richiede al Gestore di produrre un facsimile di tale dichiarazione la quale dovrà contenere apposito campo di indicazione del singolo lotto a cui si riferisce l'analisi.

In merito alla gestione dei lotti di produzione, si richiede che il Gestore tenga traccia del percorso di produzione del lotto a partire dalla data di inizio della sua costituzione; in particolare, ogni lotto dovrà essere immagazzinato per l'essiccazione in cumuli posti in aree dedicate e contrassegnate con chiara cartellonistica recante il numero del lotto medesimo. Si specifica che l'avvio del trasferimento potrà avvenire esclusivamente al raggiungimento delle caratteristiche previste dalle norme citate per l'interezza del lotto e non per parti di esso. Copia della dichiarazione di conformità che attesta il raggiungimento delle caratteristiche finali di ogni lotto dovrà essere inviata anche per le vie brevi all'ARPA e all'autorità competente in materia di AIA e rifiuti preliminarmente al conferimento e dovrà essere conservata dal Gestore per almeno cinque anni dalla produzione e consegnata al ricevente. Si richiede che per ogni lotto di produzione, il gestore debba conservare per un periodo di almeno un anno, in modalità atte ad evitarne possibili contaminazioni, presso la sede dell'impianto di produzione, un campione di materiale EoW prodotto e prelevato in conformità alla norma UNI 10802, a disposizione dell'ente di controllo. In tema di gestione dei lotti, si richiede conferma al Gestore della grandezza massima dei lotti che saranno formati in attesa del trasferimento presso la centrale di teleriscaldamento. Allo stesso tempo, il Gestore comunica che, diversamente da quanto riportato nella documentazione allegata, i lotti in uscita saranno posizionati, per il periodo di essiccazione, e successiva in attesa di spedizione, sotto ad una tettoia appositamente predisposta posizionata sempre nell'area indicata nella documentazione; tale area sarà dotata degli appositi presidi di raccolta e gestione delle acque di percolazione o piovane. Ogni trasporto di consegna di un lotto alla centrale di teleriscaldamento dovrà essere accompagnato da copia della dichiarazione di conformità che dovrà contenere indicazione del lotto di produzione e le caratteristiche del medesimo.

Si richiede al Gestore l'invio agli enti presenti delle procedure interne di cernita del materiale da inviare al processo di EoW e del programma di formazione del personale addetto; al contempo il Gestore dovrà provvedere ad adeguata formazione del personale interno dedicato a tale attività e tenerne traccia, a disposizione di eventuali controlli da parte dell'ente competenti i controlli ambientali.

Si specifica che le procedure delle operazioni di formazione del campione atto alla verifica del raggiungimento delle caratteristiche richieste per l'ottenimento della qualifica di EoW dovranno essere condotte in base a quanto previsto dalla norma UNI 10802 e che le analisi di caratterizzazione dovranno essere effettuate presso laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018.

Si richiede al Gestore di comunicare, preliminarmente alla prima spedizione, il caso in cui il materiale in uscita sia ceduto a un utente diverso da quello di cui è stata presentata dichiarazione di interesse.

Si specifica che per quanto riguarda i controlli che dovranno essere effettuati per il processo di EoW si fa riferimento a quanto previsto dalle linee guida del SNPA n 23/20

In conclusione si richiede al Gestore di provvedere ad inoltrare le seguenti integrazioni alla documentazione presentata:

- Definizione della dimensione del lotto;*
- Istruzione operativa di gestione del lotto e bozza di formazione del personale;*
- Omologa in ingresso al processo;*
- Fac-simile dichiarazione di conformità.”;*

- Richiamata la nota di ENVAL s.r.l. in data 8 luglio 2021, acquisita al prot. n. 5059/TA in data 9 luglio 2021, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi del 14 giugno 2021;
- Richiamata la nota prot. n. 5208/TA in data 15 luglio 2021, con la quale la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha provveduto a richiedere alla Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, al Corpo Forestale della Valle d'Aosta e ad ARPA Valle d'Aosta il parere in merito alle integrazioni trasmesse da ENVAL s.r.l. con nota precedentemente citata;
- richiamato il parere tecnico espresso da ARPA Valle d'Aosta con nota prot. n. 9180 in data 27 luglio 2021, acquisito in data 28 luglio 2021 al prot. n. 5556, che recita nelle conclusioni quanto segue: *“Il parere per il rilascio dell'autorizzazione End of Waste in oggetto è positivo, a condizione che:*
 - *il modello di dichiarazione di conformità predisposto dal gestore venga integrato con una ulteriore dichiarazione in merito alla conformità rispetto alle caratteristiche previste per le biomasse combustibili dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006;*
 - *nel provvedimento di autorizzazione vengano recepite le prescrizioni proposte nel capitolo 3 del presente parere, sintetizzate nella seguente tabella:*

Codici EER dei rifiuti in ingresso al processo EoW	20 02 01 – Rifiuti biodegradabili (Ramaglie) – rifiuti urbani 02 01 07 – Rifiuti derivanti dalla selvicoltura (Ramaglie) – rifiuti speciali
Mercato e specifico impiego del materiale End of Waste (EoW)	Il materiale EoW prodotto è destinato all'utilizzo come combustibile presso la centrale di teleriscaldamento di Pollein gestita da Nuova Energia S.r.l., distante meno di 1 km dal centro trattamento rifiuti di Brissogne. Nel caso in cui il gestore intendesse conferire il materiale EoW prodotto ad altri impianti, deve provvedere a darne preventiva comunicazione all'autorità competente
Caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti in ingresso	Materiale vegetale costituito da legno vergine non trattato derivante da tagli e potature nell'ambito di attività selvicolturali e di manutenzione di aree verdi
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Messa in riserva (R13) Triturazione mediante trituratore mobile, essiccazione naturale (R3)
Gestione dei lotti di produzione EoW	Ogni lotto di produzione deve essere identificato mediante opportuna cartellonistica recante il numero del lotto medesimo, a partire dalla fase di essiccazione in cumuli fino allo stoccaggio del prodotto EoW finito. Lo stoccaggio dei cumuli di materiale in fase di essiccazione e di prodotto EoW finito deve essere condotto in una struttura dotata di tettoia e opportuna pavimentazione con appositi presidi per la raccolta e la gestione delle acque di percolazione e meteoriche.
Criteri di qualità per i materiali per i quali è cessata la qualifica di rifiuto	Per ogni lotto di produzione di materiale EoW prodotto deve essere verificata: -la conformità per tutti i parametri previsti alla classe B1 della Tabella I della Norma UNI EN ISO 17225-4, relativa a “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”

	<p>- la conformità alle caratteristiche delle biomasse combustibili previste dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/2006.</p>
<p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Il gestore deve adottare un sistema di gestione della qualità per il processo di produzione del materiale EoW.</p> <p>Il sistema di gestione deve comprendere apposite procedure operative in particolare per la fase di selezione e controllo dei rifiuti in ingresso al processo e per le operazioni di trattamento e controllo della qualità del prodotto EoW finale.</p> <p>Deve essere previsto un Piano di Formazione del personale con relativa procedura per l'attestazione della formazione effettuata.</p> <p>I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802.</p> <p>I campionamenti e le indagini analitiche devono essere effettuati da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</p> <p>I rapporti di prova relativi ai controlli effettuati sui materiali devono essere tenuti a disposizione degli enti di controllo.</p> <p>Deve essere prevista una apposita procedura per la taratura e la manutenzione della strumentazione utilizzata per i controlli nell'ambito del processo di produzione del materiale EoW con relativa registrazione delle operazioni condotte.</p>
<p>Dichiarazione di conformità</p>	<p>Ogni lotto di produzione di EoW deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità a firma del gestore, redatto come da modello allegato alla richiesta di modifica dell'AIA.</p> <p>La dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente al rilascio dell'AIA e all'ARPA preventivamente al conferimento del materiale EoW all'impianto di destinazione.</p> <p>Il gestore deve garantire la tracciabilità del materiale EoW prodotto, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni.</p>
<p>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</p>	<p>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione, un campione di materiale EoW prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato in modo da evitare possibili contaminazioni.</p>
<p>Quantitativi massimi autorizzati</p>	<p>Quantità massima di rifiuti in ingresso al processo di produzione del materiale EoW: 4000 tonnellate/anno (di cui 2000 t/a per ognuno dei codici EER 20 02 01, EER 02 01 07).</p> <p>Quantità massima di stoccaggio di rifiuti in ingresso al processo di produzione del materiale EoW: 500 tonnellate.</p> <p>Quantità massima di stoccaggio di prodotto EoW finale: 100 tonnellate.</p>
<p>Controllo mezzi motorizzati</p>	<p>Al fine di prevenire la contaminazione del suolo e del sottosuolo, il gestore</p>

deve condurre il controllo puntuale e periodico dei mezzi motorizzati impiegati (tritratore e polipo con carro gommato) al fine di evitare la dispersione accidentale di oli o di combustibile.

- considerata la mancata espressione di un parere di competenza da parte delle amministrazioni interpellate, ad esclusione di ARPA VDA, si ritiene di considerarne il silenzio quale assenso incondizionato alla documentazione oggetto di richiesta di parere inoltrata con nota prot. n. 5208/TA citata;
- valutata la nota del Gestore acquisita in data 26 agosto 2021 al prot. n. 6259/TA dove provvede alla rettifica dell'allegato 6 presente nelle integrazioni citate e acquisite al prot. n. 5059/TA in data 9 luglio 2021. Tale rettifica è inerente alla modifica dei quantitativi massimi annui trattabili e massimi stoccabili relativamente ai codici EER oggetto di valutazione essendo stato quanto richiesto incongruente con i quantitativi autorizzati con P.D. 6934/2020. Si è provveduto a valutare internamente e positivamente tale congruità;
- verificato l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR 1878 del 28/12/2017, parte I punto B e parte 2 punto E;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi;
- 2) di approvare la modifica non sostanziale del P.D. n. 5661 in data 20 dicembre 2013 concernente il "Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata a favore della Società Valeco S.p.A., di Brissogne, con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006", oggetto di modifica sostanziale con P.D. n. 4030 in data 10 luglio 2019, di voltura con P.D. n. 7243 del 12 dicembre 2018 e successivo cambio di ragione sociale con P.D. n. 6032 in data 15 ottobre 2019 a favore della Società Enval s.r.l. di Aosta, per la gestione dei rifiuti verdi biodegradabili ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 - autorizzazione operazione R3 per rifiuti EER 20.02.01 e 02.01.07 presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Brissogne, come costituita dalla documentazione tecnica presentata e valutata in sede di

conferenza dei servizi di cui in premessa e come modificata e integrata nel corso del procedimento istruttorio;

- 3) di subordinare la gestione dei rifiuti verdi biodegradabili al fine della cessazione della qualifica di rifiuto, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Codici EER dei rifiuti in ingresso al processo EoW	20 02 01 – Rifiuti biodegradabili (Ramaglie) – rifiuti urbani 02 01 07 – Rifiuti derivanti dalla selvicoltura (Ramaglie) – rifiuti speciali
Mercato e specifico impiego del materiale End of Waste (EoW)	Il materiale EoW prodotto è destinato all'utilizzo come combustibile presso la centrale di teleriscaldamento di Pollein gestita da Nuova Energia S.r.l., distante meno di 1 km dal centro trattamento rifiuti di Brissogne. Nel caso in cui il gestore intendesse conferire il materiale EoW prodotto ad altri impianti, deve provvedere a darne preventiva comunicazione all'autorità competente.
Caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti in ingresso	Materiale vegetale costituito da legno vergine non trattato derivante da tagli e potature nell'ambito di attività selvicolturali e di manutenzione di aree verdi.
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Messa in riserva (R13). Triturazione mediante trituratore mobile, essiccazione naturale (R3). Le operazioni di cippatura avvengano all'aperto su plateatici asfaltati all'interno del centro. Il cippato sia posizionato, quindi, in cumuli posizionati sotto tettoia per la fase di essiccazione al fine di arrivare a un tenore di umidità massimo del 40%.
Gestione dei lotti di produzione EoW	Ogni lotto di produzione deve essere identificato mediante opportuna cartellonistica recante il numero del lotto medesimo, a partire dalla fase di essiccazione in cumuli fino allo stoccaggio del prodotto EoW finito. Lo stoccaggio dei cumuli di materiale in fase di essiccazione e di prodotto EoW finito deve essere condotto in una struttura dotata di tettoia e opportuna pavimentazione con appositi presidi per la raccolta e la gestione delle acque di percolazione e meteoriche. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità.
Criteri di qualità per i materiali per i quali è cessata la qualifica di rifiuto	Per ogni lotto di produzione di materiale EoW prodotto deve essere verificata: -la conformità per tutti i parametri previsti alla classe B1 della Tabella 1 della Norma UNI EN ISO 17225-4, relativa a "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno" - la conformità alle caratteristiche delle biomasse combustibili previste dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/2006.
Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	Il gestore deve adottare un sistema di gestione della qualità per il processo di produzione del materiale EoW. Il sistema di gestione deve comprendere apposite procedure operative in particolare per la fase di selezione e controllo dei rifiuti in ingresso al processo e per le operazioni di trattamento e controllo della qualità del prodotto EoW finale, le quali devono essere conservate presso l'impianto a disposizione dell'ente di controllo; tali procedure devono essere conformi con quanto valutato e approvato positivamente in sede di conferenza dei servizi. Deve essere previsto un Piano di Formazione del personale con relativa procedura per l'attestazione della formazione effettuata. A tale proposito il

	<p>Gestore dovrà tenere traccia sia dello svolgimento, riportando su apposito registro i seguenti dati minimi: argomenti trattati, nome e cognome dei partecipanti, la data, la durata e l'esito finale. Tale registro deve essere tenuto a disposizione di eventuali controlli ambientali da parte dell'ente competente.</p> <p>I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802.</p> <p>Le indagini analitiche devono essere effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</p> <p>Tutti i rapporti di prova relativi ai controlli e verifiche effettuati sui materiali devono essere tenuti a disposizione degli enti di controllo.</p> <p>Deve essere prevista una apposita procedura per la taratura e la manutenzione della strumentazione utilizzata per i controlli nell'ambito del processo di produzione del materiale EoW con relativa registrazione delle operazioni condotte.</p>
Dichiarazione di conformità	<p>Ogni lotto di produzione di EoW deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità a firma del gestore, redatto come da modello allegato alla presente autorizzazione, di cui ne costituisce parte integrante.</p> <p>La dichiarazione deve essere inviata mediante posta elettronica all'autorità competente al rilascio dell'AIA, rifiuti e agli enti di controllo preventivamente al conferimento del materiale EoW all'impianto di destinazione.</p> <p>Il gestore deve garantire la tracciabilità del materiale EoW prodotto, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni.</p>
Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente	<p>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione, un campione di materiale EoW prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato in modo da evitare possibili contaminazioni.</p>
Quantitativi massimi autorizzati	<p>Quantità massima di rifiuti in ingresso al processo di produzione del materiale EoW: 4000 tonnellate/anno</p> <p>Quantità massima di stoccaggio di prodotto EoW finale: 100 tonnellate.</p>
Controllo mezzi motorizzati	<p>Al fine di prevenire la contaminazione del suolo e del sottosuolo, il gestore deve condurre il controllo puntuale e periodico dei mezzi motorizzati impiegati (tritatore e polipo con carro gommato) al fine di evitare la dispersione accidentale di oli o di combustibile.</p>

- 4) in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- 5) devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- 6) devono essere rispettate le condizioni e procedure di lavorazione e di stoccaggio indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza e valutate positivamente nell'ambito della

conferenza dei servizi, in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria allegata al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante;

- 7) restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime seconde ottenute dalle attività di recupero, in attesa o già sottoposti a caratterizzazione, stoccati in attesa del successivo avvio effettivo verso le opportune destinazioni finali in cicli di consumo o produzione;
- 8) di specificare che per quanto riguarda i controlli che potranno essere effettuati sul processo di EoW oggetto della presente autorizzazione, si faccia riferimento a quanto previsto dalle linee guida del SNPA n 23/20 e alle eventuali revisioni successive;
- 9) di integrare e modificare come segue la tabella presente nel richiamato provvedimento dirigenziale n. 8190 del 23 dicembre 2019 concernente: "Modifica della tabella di cui al punto 2, lettera B, dell'Autorizzazione rilasciata alla Società Valeco S.p.A., con P.D. 1115 del 16 marzo 2010", a seguito dell'approvazione delle attività di recupero R3 esclusivamente per i rifiuti identificati con codice EER 020107 e 200201:

Op. di recupero	Codici C.E.R. e descrizione	Nuove quantità autorizzate	
		Quantità annua trattabile	Quantità massima stoccabile**
R3*	020107 – rifiuti della selvicoltura	1600 t	472 t
R13			
R3*	200201 – rifiuti biodegradabili	8500 t	
R13			

*Il massimo quantitativo annuo di ramaglie destinate al processo EoW è di 4000 t, derivanti in proporzione non prevedibile da entrambi i codici di rifiuto indicati. Il massimo quantitativo stoccabile di EoW risulta essere di 100t.

**il quantitativo massimo stoccabile è risultante dalla somma dei singoli stoccaggi delle diverse frazioni come riportate nell'allegato – planimetria di inquadramento.

- 10) di stabilire che ogni modifica alla documentazione progettuale e procedurale presentata in fase istruttoria, come riportata in premessa, dovrà essere preliminarmente comunicata alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti e agli enti di controllo al fine di una valutazione tecnica, in base a quanto previsto dall'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006;
- 11) di stabilire che, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale.
- 12) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società Enval s.r.l., alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA MPS

L'AZIENDA

Enval S.r.l.

sede legale: via Regione Borgnalle, 10 – 11100 Aosta (AO)

sede operativa: loc. L'Île Blonde 1 – 11020 Brissogne (AO)

tel: +39 0165 3671

email: info@envalaosta.it

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto, avente le caratteristiche richieste nella parte V Allegato X parte II Sezione IV del Decreto Legislativo 152/2006 e catalogato nella classe B1 della Tabella 1, norma UNI EN ISO 17225-4, relativa a "Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno", è conforme in base a quanto dichiarato dalle stesse norme e rispetta i limiti imposti e i valori strutturali ai quali sottostare.

Vengono di seguito riportati i valori ai quali sottostare e quelli misurati dal controllo qualità:

Parametri di qualità	Unità	Valori soglia classe B1	Valori da dichiarare
Origine e provenienza ISO 17225	--	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	Lotto n. Prodotto Dal / / Al / /
Pezzatura, P	mm	Specificare	
Tipologia di essiccazione	-	Naturale/Forzata	Naturale
Contenuto idrico, M	w-%	Deve essere dichiarato il valore massimo	
Ceneri, A	% sul secco	A3.0 < 3,0	
Potere calorifico netto, Q	MJ/kg	Specificare	

ENVAL S.r.l.

SEDE LEGALE AOSTA (AO) Regione Borgnalle, 10 - CAP 11100

IMPIANTO Località L'Île Blonde, 1 - 11020 Brissogne (AO)

Capitale Sociale € 1.500.000,00 i.v. | Cod. Fisc. e Reg. Imp. Aosta: 01244520076

Numero REA AO - 79123 | Partita IVA 01244520076

ENVAL S.r.l. è una società di Greenthesis Group

Densità apparente, BD	kg/m ³ tal quale	Specificare	
Azoto N	w-%	N.1.0 < 1,0	
Zolfo S	w-%	S.0.1 < 0,1	
Cloro Cl	w-%	Cl.0.5 < 0,5	
Arsenico Ar	mg/kg	≤ 1	
Cadmio Cd	mg/kg	≤ 2	
Cromo Cr	mg/kg	≤ 10	
Rame Cu	mg/kg	≤ 10	
Piombo Pb	mg/kg	≤ 10	
Mercurio Hg	mg/kg	≤ 0,1	
Nickel Ni	mg/kg	≤ 10	
Zinco Zn	mg/kg	≤ 100	

Aosta,

Enval S.r.l.

Il Legale Rappresentante

ENVAL S.r.l.

SEDE LEGALE AOSTA (AO) Regione Borgnalle, 10 - CAP 11100


IMPIANTO Località L'Île Blonde, 1 - 11020 Brissogne (AO)

Capitale Sociale € 1.500.000,00 i.v. | **Cod. Fisc. e Reg. Imp. Aosta:** 01244520076

Numero REA AO - 79123 | Partita IVA 01244520076


ENVAL S.r.l. è una società di **Greenthesis Group**

INQUADRAMENTO AREA



ACCETTAZIONE TRATTAMENTO

AREA TRATTAMENTO



PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 09/09/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO